

COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) 2 0941 485040 *Fax 0941 485401

ORDINANZA SINDACALE

N° <u>18</u> DEL 20 Aprile 2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Longi in attuazione all'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 45 del 19/04/2021.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza inconseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 del 20/01/2021 - con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124:
- del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n. 301 del 03 dicembre 2020.

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generalen.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che "Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vistala conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" disponendo che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata";

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, circa l'adozione di "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)";

RICHIAMATA l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 45 del 19/04/2021 con la quale è stata istituita la zona rossa nei comuni di Longi e Montallegro, dal 21 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021 compreso, applicando le disposizioni di cui al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, nonché al Decreto del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

CONSIDERATO dunque che in virtù della dichiarazione dello scenario di rischio elevato per il territorio della Regione Siciliana, giusta Ordinanza del Ministro della Salute, trovano applicazione le seguenti ulteriori misure restrittive come disciplinate dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 che di seguito si trascrivono;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Longi risulta di particolare gravità, tanto da avere determinato il riconoscimento della zona rossa con Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 19/04/2021, con decorrenda dal 21 fino al 30 aprile 2021.

VISTI

- L'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 45 del 19/04/2021con la quale il Presidente della Regione Siciliana, accogliendo la richiesta formulata dal Sindaco di Longi con propria nota prot. 2938 del 19/04/2021, ha istituito la zona rossa a Longi emanando ulteriori disposizioni restrittive, oltre quelle di cui all'art.3 del DPCM 3 dicembre 2020, con decorrenza dal 21/ al 30 aprile 2021;
- Il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e sue modifiche e/o integrazioni per la c,d. zona rossa
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con la quale è stata disposta l'applicazione alla Regione Sicilia delle misure previste all'art. 3 del detto decreto;

RICHIAMATA l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale sono state recepite per l'intero territorio regionale le disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, dettando ulteriori misure più restrittive e, contemporaneamente sono state abrogate tutte le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione precedentemente emanate;

CHE tenuto conto dell'elevato grado di contagio e di diffusività del virus nel territorio del Comune di Longi, si rende necessario attuare ulteriori e più stringenti misure per contrastare la diffusione del contagio, che tengano conto anche del suo andamento mediante un monitoraggio diacronico

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

- L'art. 32 della Costituzione;
- L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833.
- II D.P.C.M. 14 gennaio 2021
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021;
- L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

ORDINA

Nel periodo dal 21 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021 compreso, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1. Attività didattica

Le attività didattiche della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono sospese fino al 30 aprile 2021 ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 17 del 19 Aprile 2021.

2. Chiusura spazi pubblici

E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e del cimitero comunale.

E' fatto divieto di sostare in piedi nelle piazze e nelle immediate vicinanze nonché nelle vie principali al fine di evitare qualsiasi assembramento.

 Trasporto scolastico alunni delle scuole secondarie di secondo grado.
Il trasporto degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado è sospeso dal 21 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021

4. Uffici Comunali

Le attività di ricevimento al pubblico degli uffici comunali sono sospesi, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 01. Aprile 2021 N° 44 nonchè al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa, come riportato nell'ordinanza N° 45 del 19.04.2021 del presidente della Regione Sicilia.

DISPONE

- 1. CHE chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine l'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
- 2. CHE al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti:
 - a comunicare all'ASP territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale;
- 3. CHE i titolari degli esercizi aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l'ASP territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.
- 4. CHE le attività commerciali al dettaglio aperte secondo il DPCM 14 gennaio 2021 (allegati 23 e 24) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali.
- 5. CHE le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 14 gennaio 2021. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 DPCM 14 gennaio 2021;

- 6) **CHE** per quanto non espressamente previsto nella odierna Ordinanza, e non incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 (allegati 23 e 24) recepito ed integrato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.
- 7) CHE è attivo il servizio volontariato della protezione civile locale in collaborazione con i vigili urbani, a supporto delle persone fragili o in quarantena obbligatoria.

DEMANDA

Al corpo di Polizia Municipale ed ai Carabinieri della Stazione di Longi di vigilare in ordine alla corretta applicazione al presente provvedimento e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia N° 45 del 19.04.2021.

AVVISA

CHE le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 21 aprile fino al aprile 30 2021..

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on-line. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante dei Carabinieri di Longi
- Polizia Municipale di Longi.

IL SINDACO com. Antonino FABIO